

Data _____

Egr. Sig. _____

Oggetto: Conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturando a forme di previdenza complementare-Informativa sulle scelte disponibili resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 8, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

La riforma previdenziale del 1995 (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha determinato una svolta nel sistema previdenziale italiano attuando un nuovo sistema basato su due "pilastri":

- **il primo pilastro** è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, Casse professionali, ecc.) che assicura la pensione di base;
- **il secondo pilastro** è rappresentato dalla previdenza complementare, che attraverso l'adesione volontaria e collettiva alle forme pensionistiche complementari, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva

La previdenza complementare è rivolta ai:

- lavoratori dipendenti pubblici e privati (appartenenti alla stessa categoria, a singole aziende, a singoli enti, a gruppi di aziende, ecc.);
- soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società di cooperative di produzione e lavoro;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- tutti i cittadini interessati, compresi coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.

Per i lavoratori dipendenti la forma di previdenza complementare è solo a "contribuzione definita", cioè l'importo dei contributi da versare viene stabilito nel momento in cui il lavoratore si iscrive al fondo pensione. L'ammontare della pensione dipende poi da quanto l'interessato avrà versato, più il rendimento ottenuto dall'investimento.

A cosa danno diritto i Fondi Pensione?

I Fondi pensionistici complementari danno diritto, secondo le proprie regole, alla pensione di vecchiaia, alla pensione di anzianità, per la quale è necessario aver cessato l'attività lavorativa, e ad anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche), acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni.

Al momento del pensionamento, inoltre, il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L'altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche.

Qualora però l'importo complessivo della rendita maturata fosse inferiore all'assegno sociale (per il 2006 € 4.962,36 annui, pari a € 381,72 mensili per 13 mensilità) è possibile richiedere la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione.

Trasferimento o riscatto della posizione individuale

Dal fondo pensione prescelto si può uscire, dopo un periodo di permanenza minimo di due anni per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. E' possibile inoltre riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dell'attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).

Cosa è e come funziona la previdenza complementare?

La previdenza complementare è quindi una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria, ma non la sostituisce.

E' fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione che consiste nella creazione, per ogni iscritto, di un conto individuale cui affluiscono i versamenti contributivi, investiti nel mercato finanziario.

Dal **1° gennaio 2007** ciascun lavoratore potrà scegliere la destinazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturando.

Per "*maturando*" si intende il T.F.R. futuro ovvero quello che maturerà partire dall'entrata in vigore della riforma.

Esaminiamo le scelte possibili che possono essere operate dai lavoratori dipendenti.

A) Lavoratori dipendenti iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria dal 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

La scelta del lavoratore sulla destinazione del T.F.R. potrà essere **esplicita** oppure **tacita**.

1) Modalità esplicite.

entro il 30 giugno 2007, per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente potrà scegliere di:

a) destinare il T.F.R. futuro ad una forma pensionistica complementare

b) mantenere il T.F.R. futuro presso il datore di lavoro, qualora questi occupi sino a 49 dipendenti.

c) mantenere il T.F.R. futuro presso il nuovo "*Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile*" gestito per conto dello Stato dall'I.N.P.S., qualora il datore di lavoro abbia 50 o più dipendenti.

In tale ultima ipotesi, il lavoratore resta pienamente titolare del diritto di disporre del T.F.R. in quanto il Fondo svolge esclusivamente funzioni di depositario delle somme versate e non ha natura pensionistica.

La scelta esplicita di destinazione del T.F.R. futuro ad una forma pensionistica complementare dovrà essere espressa dal lavoratore attraverso una dichiarazione scritta indirizzata al proprio datore di lavoro con l'indicazione della forma di previdenza complementare prescelta.

La dichiarazione scritta è necessaria anche nel caso in cui si scelga di mantenere il T.F.R. futuro presso il proprio datore di lavoro.

2) Modalità tacite (silenzio - assenso).

Dal 1° luglio 2007, per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente che non abbia espresso alcuna indicazione relativa alla destinazione del T.F.R. vedrà automaticamente trasferito il T.F.R. maturando:

- a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi vigenti in azienda, detta anche Fondo Negoziale;
- b) ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo dovrà essere notificato dal datore al lavoratore in modo diretto e personale.

In presenza di più forme pensionistiche collettive, il T.F.R. futuro sarà trasferito dal datore di lavoro alla forma individuata con accordo aziendale.

In assenza di specifico accordo, il T.F.R. futuro verrà trasferito alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei predetti criteri, il datore di lavoro trasferirà il T.F.R. futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare (c. d. "residuale") istituita presso l'I.N.P.S., alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare.

E' opportuno ribadire che la forma pensionistica complementare istituita presso l'I.N.P.S. svolge funzioni diverse dal sopra citato nuovo "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del Codice Civile" che, giova ripeterlo, svolge esclusivamente un ruolo di depositario.

B) Lavoratori dipendenti iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data precedente al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124).

I principi sopra illustrati valgono anche per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data precedente al 28 aprile 1993. In proposito, si distinguono due ipotesi.

a) Lavoratori già iscritti al 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche complementari e che, quindi, versano ad esse una quota parte del proprio T.F.R.. Essi possono scegliere - entro 6 mesi da tale data, o dalla data di nuova assunzione, se successiva – mediante le illustrate modalità esplicite o tacite, se mantenere il residuo T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro (aziende fino a 49 dipendenti), presso il Fondo di Tesoreria dell'I.N.P.S. (aziende con 50 o più dipendenti) ovvero se conferirlo alla forma pensionistica complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito.

b) Lavoratori non iscritti al 1° gennaio 2007 a forme pensionistiche complementari, che possono scegliere - entro 6 mesi da tale data o dalla data di nuova assunzione, se successiva – mediante le illustrate modalità esplicite o tacite, se mantenere l'intero T.F.R. maturando presso il proprio datore di lavoro (aziende fino a 49 dipendenti), presso il Fondo di Tesoreria dell'I.N.P.S. (aziende con 50 o più dipendenti) ovvero se conferirlo - in misura intera o nella misura già fissata da accordi o contratti collettivi o, in mancanza, in misura non inferiore al 50% con possibilità di incrementi successivi - ad una forma pensionistica complementare.

Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per effettuare la scelta, il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione, le necessarie informazioni sulla forma pensionistica complementare alla quale sarà trasferito il T.F.R. futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Si ritiene opportuno precisare che il conferimento del T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare, avvenuto mediante modalità sia esplicite che tacite:

- **riguarderà esclusivamente il T.F.R. futuro.** Il T.F.R. maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- **determinerà l'automatica adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare prescelta, ma non comporterà l'obbligo di una contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore e del datore di lavoro;**
- **qualora il lavoratore intenda destinare alla forma pensionistica complementare prescelta un contributo aggiuntivo rispetto al T.F.R. dovrà effettuare un'ulteriore scelta;**
- **in tale ipotesi, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, anche detto contributo affluirà alla forma pensionistica complementare prescelta dal lavoratore stesso;**
- Il lavoratore iscritto avrà il diritto di informazione e partecipazione alla forma pensionistica complementare cui ha aderito.

Cordiali saluti.

CONFARTIGIANATO